



RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA CIRCA LE MODALITA' DI  
COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 15 CCNL 1.4.99 NEL COMUNE DI  
BRICHERASIO PER L'ANNO 2015

COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo produttività 2015 (allegato A), è articolato nelle voci costitutive individuate nel CCNL del Comparto "Regioni- Autonomie locali", sottoscritto in data 22 gennaio 2004, integrate dagli incrementi previsti nel CCNL 9.05.2006 nel CCNL 11.04.2008 e 31 luglio 2009.

I dati non riportano variazioni rispetto ai dati relativi alla relazione per l'anno 2014.

Sono confermati i dati collegati all'assorbimento per trasferimento, a far data dal 17 giugno 2013, di personale della Comunità Montana del Pinerolese, ai sensi della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di personale di enti locali", in base alla quale, nelle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, è stato inserito l'importo relativo alla quota per progressione orizzontale, comparto carico fondo e produttività.

La parte A), "risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ammonta ad € 35.486,89 e comprende:

- il fondo "storico" calcolato con riferimento al 1998: per € 9.110,33 (al netto personale ATA passato allo stato al 01.01.2000, ed al netto del costo passaggio personale vigilanza da 5° a 6° q.f. ai sensi dell'art. 7, comma 4 e 7 del ccnl 31.03.1999) ;
- la quota parte del fondo straordinari afferente al personale ex VII qualifica, incaricato di Pos. Organizzativa, calcolato con il sistema della media ponderata, a cui è inoltre affluito l'importo relativo all'abbattimento del 6% per l'anno 2000: € 1.354,88;
- l'insieme delle risorse già destinate dell'anno 1998 alla disciplina del L.E.D.: € 3.786,15;
- l'incremento dello 0,52% del monte salari calcolato con riferimento al 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza: € 1.434,17;
- l'inserimento di risorse per € 2.031,60 (di cui € 1.263,34 per progressione, € 348,26 per comparto e € 420,00 per quota produttività, come definita con accordo Regione/OO.SS. in data 24.01.2014) per assorbimento mediante trasferimento di personale della Comunità Montana del Pinerolese ai sensi della L.R. 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di personale di enti locali" (art.15 comma 1 CCNL 01.04.1999 lettera l: "le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione di processi di decentramento e delega di funzioni"; inoltre, in base alla delibera della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – n. 155/2013/SRCPIE/PAR del 9 aprile 2013 specifica che le operazioni relative al trasferimento di personale di cui alla L.R. 11/2012 **NON RILEVANO, nel limite delle risorse riconducibili alla spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane**, ai fini di varie disposizioni dettate dal legislatore statale per il contenimento della spesa di personale degli enti locali, tra cui in questa sede è di particolare interesse l'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 conv. In L. n. 122/2010, per cui "a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
- l'incremento delle risorse per l'aumento stabile dei posti in organico derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'art. 15 ccnl 01.04.1999, con oneri a carico del bilancio dell'Ente: l'aumento, in base ai chiarimenti pervenuti dall'ARAN con prot. 6380/08 e 7617/08 che indica "...Al fine di

*evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo....si deve precisare che la possibilità di incrementare le risorse decentrate stabili, ai sensi del suddetto art. 15 c.5 ccnl 1.04.99 è rigorosamente e rigidamente condizionata a due fattori che devono necessariamente essere presenti: incremento della dotazione organica dell'ente ed effettiva assunzione dei lavoratori sui nuovi posti istituiti..."*

può essere giustificato solo per n. 2 assunzioni effettuate nell'arco temporale 2000/2008 (n.1 posto al 100% presso Serv. Finanziari e n. 1 presso l'uff. segreteria); l'importo relativo all'assunzione intervenuta nel 2000 a ciò destinato, che ammonta ad **€. 1.760,95** è stato calcolato in base all'importo medio percepito nell'anno 2000 dai dipendenti per produttività (al netto personale ATA), rapportato a n. 1 persona;

- l'incremento dell'1,1% del monte salari riferito all'anno 1999 per **€. 3.615,03**;
- l'incremento delle risorse per l'aumento stabile dei posti in come già suesposto ( per n. 1 assunzione effettuate nel 2004 al 55,55 % presso Serv. Segreteria): l'importo a ciò destinato, che ammonta ad **€. 1.201,54** è stato calcolato in base all'importo medio percepito nell'anno 2004 dai dipendenti per produttività (al netto personale ATA), rapportato a n. 1 persona al 55,55%;
- relativamente all'anno 2003 (art. 32 ccnl 22.01.04)
  - per l'importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza: **€. 2.311,98** (c.1)
  - per l'importo pari allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza: **€. 1.864,50** (c.3) in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti calcolata sulla base del Consuntivo anno 2001;
- relativamente all'anno 2006 (art. 4 ccnl 9.05.2006)
  - per l'importo pari allo 0,5% del monte salari 2003, esclusa la dirigenza: **€. 1.834,53** in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2005 (come conferma ARAN pervenuta con Prot. 5390/5682/08 del 03.06.08);
- ulteriore integrazione nella parte A) riguarda l'incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate (dichiarazione congiunta n. 14 ccnl 22.01.2004 e n. 4 ccnl 9 maggio 2006) c.s.:
  - ai sensi dell'art. 1, comma 3, ccnl 05.10.2001 per **€. 1.054,09**
  - ai sensi dell'ar. 29, comma 5, del ccnl 22.01.2004 per **€. 820,76**
  - ai sensi dell'art. 2 comma 2, ccnl 09.05.2006 per **€. 243,02**
  - ai sensi dell'art. 2 comma 2, ccnl 09.05.2006 dal 01.02.2007 per **€. 423,80**
  - ai sensi dell'art. 2 comma 2, ccnl 31.07.2009 dal 01.01.2009 per **€. 190,32**

Questa integrazione permette di mantenere la congruità del costo delle progressioni economiche in linea con il costo attuale: infatti il costo espresso nella parte spesa è espresso con il valore attuale e non con il costo storico: l'integrazione in entrata della differenza di maggior costo a causa dei contratti stipulati permette al fondo di annullare questa differenza.

- relativamente all'anno 2008 (art. 8 c.2 ccnl 11.04.2008) per l'importo pari allo 0,60% del monte salari 2005, esclusa la dirigenza: **€. 2.449,24** in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2007(commo 2);

Il CCNL 31.07.2009 non ha inserito "risorse fresche" nella parte *fissa* del Fondo relativamente all'anno 2010 e successivi.

\*\*\*\*\*

La parte B), riguarda gli incrementi delle risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale.

Per l'anno 2015 il Ccnl 31.07.2009 non ha previsto la possibilità di inserire ulteriori stanziamenti.

Fino all'anno 2014, il Decreto Legge 78/2010, convertito in L. 122/2010 prevedeva che le Amministrazioni potessero provvedere a destinare, per il periodo 2011-2014 somme complessivamente non superiori a quanto liquidato nell'anno 2010 a consuntivo; tale limite non si applicava alle somme erogate per per progettazioni (Legge Merloni) e, in base a chiarimenti della Corte Conti, Sezione Toscana, in data 12.12.2012 n. 456, al fondo per stipula assicurazioni previdenziali a favore del personale della Polizia ai sensi D.L. 30.041992 n. 285; pertanto venivano

indicate le voci dovute a specifiche norme di legge e disposizioni regionali, suddivise tra voci che potevano originare erogazioni di somme soggette e non all'anzidetto vincolo.

Per l'anno 2015, con Circolare 20 del 8.05.2015, la Ragioneria Generale dello Stato ha impartito le "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'art.1, comma 456 della legge n. 147/2013" da cui deriva che:

- Non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- Non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione di personale in servizio;
- Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

Nell'anno 2014 il Comune di Bricherasio non ha dovuto applicare decurtazioni di sorta, essendo il Fondo 2014 inferiore al 2010 e non essendoci cessazioni di personale nel corso dell'anno.

Non si applica pertanto alcuna decurtazione permanente sul fondo 2015.

La parte variabile del fondo è così costituita:

- €. **2.260,28** (oltre oneri e irap pari a lordi €. 3.000,00) relative ad accertamenti per recupero evasione ICI (in base a norma Ici e regolamento);
- Ai sensi dell'art. 15 comma 2 Ccnl 01.04.1999 - 1,2% del monte salari 1997 – l'Amministrazione può prevedere l'importo di €. **3.309,62** massimo oltre oneri e irap.
- €. **5.370,00** relative a Legge Merloni (al lordo di oneri e irap €. 7.200,00) per progettazioni;
- €. **1.950,00** per la stipula di assicurazioni previdenziali a favore del personale della Polizia ai sensi del D.L 30.04.1992 n. 285 – GC 67 del 18.05.2015;

non vi sono altri importi previsti relativi a compensi per statistiche ed elezioni per il 2015.

Alle risorse variabili dell'anno 2015 andrà a sommarsi la quota del fondo straordinari 2014 non utilizzata per €. **828,18** oltre oneri ed Irap, come indicato in Determinazione Uff. Personale n. 7 del 16.04.2015.

**Per un totale relativo alla parte B) dell'Allegato A di €. 13.718,08.**

E' inoltre indicato il Fondo straordinari ammontante ad €. 3.744,15 per l'anno 2015 - tetto massimo come definito per legge oltre oneri e irap. La quota eventualmente non utilizzata nel corso del 2015 potrà essere destinata all'incremento delle risorse variabili per l'anno 2016, ai sensi del Ccnl 01.04.1999, art.15 c.1 lettera m).

Rispetto ad una ipotetica destinazione del Fondo, l'eventuale parte residuale derivante da eccedenza non utilizzata rispetto alle risorse fisse in rapporto alle destinazioni anch'esse di natura fissa quali progressioni, comparto e indennità di rischio, dovrà essere destinata alla produttività collettiva 2015.

Gli importi vengono espressi al netto di oneri e irap come previsto dalle istruzioni relative al Conto Annuale da redigere ogni esercizio, di cui la tab. 15 è riassuntiva.

Bricherasio, 20 ottobre 2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
REVELLINO Rag. Roberto